

**TESTO DEFINITIVO MOZIONE SULL'ACCESSIBILITA' UNIVERSALE
EMENDATA NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 16.02.2021**

PREMESSO CHE

- Per garantire l'accessibilità prevista dalla "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU, il Parlamento Europeo ha approvato il 13 marzo 2019 **l'atto Europeo sull'accessibilità**" (AEA) che stabilisce dei requisiti comuni di accessibilità a servizi e prodotti a livello Europeo;
- Il 7 giugno 2019 L'"Atto Europeo sull'accessibilità" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dando il via al periodo di recepimento: gli stati membri hanno a disposizione tre anni per integrare la direttiva nella propria legislazione e sei anni per renderla effettiva;

PRESO ATTO CHE

- In Italia gli strumenti per monitorare e progettare e pianificare interventi finalizzati alla fruibilità degli edifici per tutti i cittadini sono i "Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche" (PEBA);
- I PEBA sono degli strumenti urbanistici introdotti nel 1986, con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l'articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992;
- Oltre a classificare le barriere architettoniche il PEBA contiene anche
 - Le proposte progettuali per l'eliminazione di ciascuna barriera
 - La stima dei costi di ogni intervento
 - La priorità di intervento

Configurando quindi di P.E.B.A. non solo come strumento di monitoraggio ma di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l'accessibilità

- La L. 41/86 sui PEBA, testualmente prevede: "Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge" ed al successivo comma:
Per gli interventi di competenza dei comuni ed delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione";
- L'art. 24, comma 9 della successiva L. 104/92 ha integrato come segue: "I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non

vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.”;

- Ogni comune, dal febbraio 1987, deve quindi dotarsi di un PEBA per rilevare, classificare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio o porzione di esso pena la nomina di un Commissario ad hoc da parte della Regione;

VISTI

- Lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento di Consiglio Comunale vigente.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- A redigere un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche in modo da garantire il diritto di accessibilità per tutti i cittadini;
- A promuovere una campagna di ascolto cittadina per raccogliere segnalazioni di barriere che limitino l'accessibilità a spazi o servizi comunali aggiornando di conseguenza il PEBA aggiungendo i progetti per l'eliminazione di eventuali barriere ancora non previste;
- A costituire un tavolo di lavoro partecipato che, al fianco dei tecnici, veda la partecipazione di singoli consiglieri comunali e di rappresentanti delle associazioni del territorio, per approfondire i temi direttamente connessi alla predisposizione del P.E.B.A.;
- A prevedere in bilancio, sull'annualità 2022, il finanziamento dell'attività di progettazione del P.E.B.A..